

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 settembre 2009, causa T-211/05, Italia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/261/CE, relativa al regime di aiuti C 8/2004 (ex NN 164/2003) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di società recentemente quotate in borsa (GU 2006, L 94, pag. 42).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 novembre 2011 —
Commissione / Italia**

(causa C-379/10)

«Inadempimento di uno Stato — Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado — Esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado — Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell'organo giurisdizionale medesimo»

Diritto dell'Unione — Diritti conferiti ai singoli — Violazione da parte di uno Stato membro — Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli — Presupposti in caso di violazione imputabile ad un giudice supremo — Carattere manifesto della violazione — Normativa nazionale che limita la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave — Inammissibilità (v. punti 40-42, 46, 48 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione del principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei loro giudici statuale in ultima istanza — Responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Dispositivo

1) La Repubblica Italiana,

- escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e
- limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri

per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2011 —
Tresplain Investment / UAMI**

(causa C-76/11 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Artt. 8, n. 4, e 52, n. 1, lett. c) — Marchio comunitario figurativo Golden Elephant Brand — Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un marchio nazionale figurativo non registrato GOLDEN ELEPHANT — Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore — Regime dell'azione di "common law" per abuso di denominazione ("action for passing off")»

1. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (v. punto 53)*
2. *Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Controllo, da parte del Tribunale, della valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 73)*

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments / UAMI — Hoo Hing (T-303/08), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio figurativo comunitario «Golden Elephant Brand», per prodotti della classe 30, contro